

## **VERBALE DI ACCORDO**

*(Elezioni RLS, rimborso oneri alle imprese e finanziamento R.L.S.T.-A.S.L.E.)*

In Milano, 22 ottobre 2012

**tra**

- l'ASSOCIAZIONE DELLE IMPRESE EDILI E COMPLEMENTARI DELLE PROVINCE DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA - ASSIMPREDIL ANCE -  
e le Organizzazioni Sindacali delle Province di Milano, Lodi, Monza e Brianza, costituite da, in ordine alfabetico,
- la FEDERAZIONE PROVINCIALE EDILI ED AFFINI - Fe.N.E.A.L. - U.I.L. - SINDACATO PROVINCIALE EDILI ED AFFINI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI COSTRUZIONI E AFFINI - F.I.L.C.A.-C.I.S.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E LEGNANO MAGENTA;
- la FEDERAZIONE TERRITORIALE LAVORATORI DEL LEGNO, EDILI ED AFFINI - F.I.L.L.E.A. - C.G.I.L. - DEI COMPENSORI DI MILANO, LODI, MONZA E BRIANZA E TICINO OLONA;

**visti**

- l'Accordo interconfederale 22 giugno 1995;
- l'Accordo provinciale 24 ottobre 1996 sull'elezione del Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
- l'Accordo provinciale 2 dicembre 1997 di approvazione del Regolamento di attuazione dell'Accordo provinciale 1° agosto 1997;
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.;
- l'articolo 87 del c.c.n.l. 18 giugno 2008, come integrato dall'Allegato 12 dell'Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008 intitolato "Protocollo sul RLST";
- l'Accordo provinciale 22 dicembre 2011 intitolato "R.L.S.T.-A.S.L.E.";
- l'Accordo provinciale 22 ottobre 2012 "Nuova disciplina R.L.S.T.-A.S.L.E", sostitutivo dell'Accordo 1° agosto 1997;

**ritenuta**

l'opportunità di disciplinare in un unico accordo territoriale tutti gli aspetti regolamentari inerenti le forme di rappresentanza dei lavoratori in materia di sicurezza;

**si conviene quanto segue.**

**RAPPRESENTANTE DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA (RLS): MODALITA' PER L'ELEZIONE E ATTRIBUZIONI**

Nelle aziende o unità produttive che occupano più di 15 dipendenti l'RLS è eletto o designato dai lavoratori nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. Di tale nomina e della data di elezione viene effettuata comunicazione da parte delle Organizzazioni sindacali territoriali o delle rappresentanze sindacali aziendali al datore di lavoro e da quest'ultimo al CPT di Milano Lodi, Monza e Brianza - Sicurezza in edilizia, per il tramite dell'Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance.

Nelle aziende o unità produttive che occupano fino a 15 dipendenti, ovvero in casi di assenza di rappresentanze sindacali aziendali, l'RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno.

Nell'ipotesi di elezione diretta dell'RLS da parte dei lavoratori al loro interno, la nomina deve avvenire secondo le modalità di seguito indicate.

L'elezione deve avvenire in una riunione esclusivamente dedicata a tale scopo, la cui convocazione deve essere comunicata per iscritto dall'impresa alle Organizzazioni sindacali territoriali dei lavoratori del settore edile con un preavviso di almeno cinque giorni di calendario.

La data e l'orario della convocata riunione devono tener conto del normale funzionamento dell'attività aziendale.

L'elezione si svolge a suffragio universale diretto ed a scrutinio segreto, risultando eletto il lavoratore che ha ottenuto il maggiore numero di voti espressi.

Prima dell'elezione i lavoratori nominano tra di loro il segretario del seggio elettorale il quale, a seguito dello spoglio delle schede, provvede a redigere il verbale dell'elezione.

Il verbale deve contenere l'indicazione del numero degli aventi diritto al voto, dei partecipanti, del risultato dello scrutinio e deve essere comunicato senza ritardo al datore di lavoro.

Hanno diritto al voto tutti i lavoratori risultanti dal Libro unico del lavoro, con esclusione dei collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, e degli associati in partecipazione.

Possono essere eletti tutti i lavoratori dipendenti non in prova con contratto a tempo indeterminato che prestano la propria attività lavorativa nell'azienda o nell'unità produttiva.

Ricevuto il verbale di elezione, il datore di lavoro comunica, per il tramite dell'Associazione Imprese Edili e Complementari delle province di Milano, Lodi, Monza e Brianza - Assimpredil Ance, il nominativo del lavoratore eletto e la data di elezione al C.P.T. - Sicurezza in edilizia.

Il numero massimo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza è di:

- 1 rappresentante nelle aziende, ovvero unità produttive, sino a 200 dipendenti;
- 3 rappresentanti nelle aziende, ovvero unità produttive, da 201 a 1.000 dipendenti.

Ai fini del presente accordo, per unità produttiva si intende quella che presenta le caratteristiche stabilite dall'articolo 2, del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i..

I rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza durano in carica tre anni dall'elezione o per la minor durata dell'unità produttiva.

Essi esercitano le attribuzioni di cui all'articolo 50 del sopra citato D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., integrato dall'articolo 87 del c.c.n.l. 18 giugno 2008 e dall'Allegato 12 dell'Accordo nazionale 19 aprile 2010 per il rinnovo del c.c.n.l. 18 giugno 2008, per le parti inerenti la figura del rappresentante aziendale dei lavoratori per la sicurezza.